

federfarma

federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani

Roma, 9 ottobre 2017
Uff.-Prot.n° UE - AA./14258/394/F7/PE
Oggetto: Ossigeno terapeutico: oneri accessori
Nota Ministero della Salute
del 6 Ottobre 2017.

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

PRECEDENTI: circolare Federfarma n. 7141/218 del 19 maggio 2015, n. 8320/255 del 12 giugno 2015, n. 16014/481 del 4 dicembre 2015, n. 16218/530 del 20 dicembre 2016 e 16355/534 del 22 dicembre 2016.


Questa Federazione, torna sulla materia dell'ossigeno terapeutico per fornire un importante aggiornamento sulla questione degli oneri accessori in quanto il Ministero della Salute ha riscontrato, con una nota ufficiale, una apposita richiesta di parere di Federfarma volta ad ottenere una valutazione in merito alla legittimità di tali richieste economiche .

E' ben nota la problematica degli oneri accessori dell'ossigeno terapeutico, quali il noleggio, la cauzione, la messa a disposizione, ecc, che rappresentano importi comunque distinti dal costo relativo alla fornitura del medicinale, che con varie formulazioni, le aziende produttrici chiedono alle farmacie e che non trovano, secondo questa Federazione, una giustificazione sul piano della normativa sanitaria.

Poiché i tentativi posti in essere, nei mesi scorsi, da Federfarma con Assogastecnici per individuare una soluzione alla problematica non hanno permesso di individuare una soluzione definitiva al problema, Federfarma, da sempre convinta che la farmacia non debba farsi carico di tali voci, distinte dal costo del farmaco, ha inviato un apposito quesito al Ministero della Salute per avere un parere su tale importante questione.

L'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute ha riscontrato tale richiesta di parere con la Nota prot. 5183-P del 6 Ottobre 2017 che si trasmette per opportuna conoscenza (allegato n. 1) valutando l'illegittimità della fatturazione, da parte delle aziende produttrici di gas medicali, di importi diversi dal costo del gas medicinale e connessi, sostanzialmente, al contenitore del farmaco.

La nota dopo aver ricordato che l'ossigeno, dall'entrata in vigore del d. lgs. 219/06, è un medicinale dotato di AIC, classificato a seconda delle condizioni di dispensazione, in classe C, A e H, chiarisce che tale farmaco necessita, per la sua natura peculiare, di un "supporto" costituito appunto da un contenitore a pressione e da una valvola.



La nota, dopo aver considerato che il costo dell'ossigeno terapeutico classificato in classe A e H è a totale carico del SSN e che, per essere somministrato, richiede necessariamente un determinato supporto, chiarisce che, in base alle legge vigenti, la domanda di classificazione di un medicinale tra quelli erogabili in regime di SSN viene istruita dall'AIFA contestualmente alla contrattazione del relativo prezzo.

“Il prezzo definito dell'Aifa – puntualizza la nota – a seguito della classificazione (A e H in ragione dell'essenzialità dello stesso) e, quindi, della contrattazione con l'azienda farmaceutica produttrice comprende anche il contenitore del farmaco (bombola e relativa valvola).”

Il Ministero quindi ribadisce che **“il prezzo del medicinale, ove classificato, in classe A o H, comprende anche il relativo “contenitore”, relativamente al quale, a legislazione vigente, non è possibile chiedere – né al paziente, né al farmacista – una caparra cauzionale o un prezzo per il noleggio.**

A tale conclusione il Ministero perviene anche in considerazione della presenza dell'ossigeno terapeutico tra i farmaci obbligatori previsti dalla Tabella 2 della F.U., di cui il farmacista ha l'obbligo di detenzione nei quantitativi ritenuti sufficienti al regolare espletamento del servizio, in quanto il mancato rispetto di tale obbligo non solo determinerebbe un grave rischio per la cittadinanza ma esporrebbe il farmacista alle previste sanzioni.

Tali considerazioni inducono il Ministero a ritenere evidente che **la pratica delle aziende produttrici di includere nelle fatture delle farmacie gli importi relativi al contenitore del farmaco, finirebbero per sostanziarsi nell'imporre coattivamente alla farmacia il costo del contenitore, non dovuto ai sensi della normativa vigente,** *“senza che sussista alcuna possibilità per la farmacia di sottrarsi dalla corresponsione di tale somma, in quanto, da un lato, obbligata per legge a detenere il farmaco e, dall'altro, impossibilitata trasferire il costo dello stesso sull'assistito”.*

Questa Federazione rileva che il Ministero della Salute con il parere in esame, conferma, definitivamente, quanto sempre sostenuto da Federfarma in materia di oneri accessori, ossia che tali voci, variamente denominate (noleggio, cauzione, messa a disposizione, ecc.) si riferiscono al contenitore e non al farmaco e, risultando già comprese nel prezzo dell'ossigeno terapeutico di classe A e H definito in sede di contrattazione, non possono essere fatturate alla farmacia o richieste al cittadino.

Ne consegue che in considerazione della chiara ed esaustiva valutazione espressa dal Ministero della Salute con il parere in oggetto, **gli oneri diversi dal costo del farmaco e connessi al contenitore non sono dovuti ai sensi della normativa vigente e pertanto non devono essere corrisposti dalle farmacie,** come da sempre sostenuto da Federfarma.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Dott. Osvaldo MOLTEDO

IL PRESIDENTE
Dott. Marco COSSOLO

All. n. 1

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all'inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.